



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Ecologia Urbana

ORDINANZA N. 81 DEL 25/03/2021

OGGETTO:	Disciplina dell'uso delle aree pubbliche adibite alla libera sgambatura dei cani
-----------------	--

IL DIRIGENTE

- Attestato che il Comune di Fano per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi riservati ed opportunamente confinati rispetto alla restante utenza del verde pubblico, sta realizzando progressivamente idonee aree di pubblica fruizione dedicate alla sgambatura degli animali, all'interno delle quali i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola.
- Vista la DGC 579 del 12/12/2017 con cui la Giunta assegna al competente Settore Lavori Pubblici le risorse finanziarie necessarie a realizzare aree di sgambatura dei cani;
- Vista la Determinazione n° 2577 del 15/12/2017 dell'U.O.C. Infrastrutture e Verde Pubblico con cui viene impegnata la spesa e individuata la ditta per la realizzazione di due sgambatoi, uno in loc. Bellocchi e uno in loc. Fano due;
- Rilevato che le suddette aree sono già state realizzate e aperte al pubblico;
- Vista la DGC 312 del 10/12/2020 con cui la giunta stanZIA le somme necessarie alla realizzazione di ulteriori due sgambatoi nei quartieri di San Lazzaro e S. Orso, rispettivamente presso il Giardino Maria Maddalena Guasco e nell'area verde adiacente l'area sportiva di Via Soncino;
- Rilevato che tali aree sono in via di ultimazione;
- Vista l'Ordinanza sindacale n. 17 del 10/5/2018 "Disciplina orario di apertura degli sgambatoi comunali per i cani" con cui si dispone che il dirigente competente emani apposita ordinanza per la fruizione del servizio da parte degli utenti;
- Vista l'ordinanza n. 150 del 15/5/2018 "Disciplina dell'uso delle aree adibite alla sgambatura dei cani";
- Rilevata la necessità di provvedere ad una ridefinizione delle modalità di fruizione delle sgambature, sulla scorta dell'esperienza maturata;
- Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana, in particolare l'art. 35 che interamente si richiama;
- Vista l'O.M. Del Ministero della Salute del 20/08/2020 di proroga dell'O.M. 06/08/2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
- Visto il DPR 08/02/1954 n° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 50 e 7 bis del D.lgs. 267/2000;

- Vista la L. 689/1981;
- Considerato che la conduzione dei cani liberi in area pubblica, sebbene recintata, deve garantire il rispetto della sicurezza e dell'igiene pubblica e la corretta convivenza uomo/animali e interspecifica;
- Attestato che il presente atto viene emanato nelle more dell'emanazione di apposito Regolamento Comunale per la tutela degli animali;

ORDINA

1. di abrogare l'ordinanza n. 150 del 15/5/2018 e sostituirla con il presente atto;

2. di consentire la libera sgambatura dei cani, senza guinzaglio e senza museruola, nelle suddette aree già individuate dalla Giunta comunale e in quelle che verranno realizzate in futuro, nel rispetto delle seguenti norme di comportamento:

è obbligatorio:

- prima dell'entrare nello sgambatoio, slegare il cane nell'apposita area di sicurezza interposta tra i due cancelli di ingresso;
- entrando ed uscendo dall'area, chiudere i cancelli esterno ed interno;
- raccogliere prontamente le deiezioni e depositarle negli appositi contenitori;
- mantenere i cani costantemente sotto il controllo del conduttore, che è responsabile sia civilmente che penalmente di danni o lesioni causati dagli animali condotti;
- valutare l'opportunità di accedere e permanere nell'area con il proprio cane, in base al numero e alla tipologia degli altri cani già presenti;
- in caso di incompatibilità nota o presunta tra due animali, qualora uno fosse già all'interno dell'area e l'altro attenda di accedervi, effettuare turni di 5 minuti ciascuno;
- condurre all'esterno i cani che dimostrino aggressività verso gli altri presenti nell'area;
- colmare immediatamente le buche scavate nel terreno dal proprio cane.

è vietato:

- effettuare attività di addestramento o giochi che possano determinare competizione fra gli animali presenti, quali ad esempio il riporto;
- aizzare i cani o incoraggiarne comportamenti aggressivi;
- somministrare cibo agli animali, anche sotto forma di bocconcini a scopo educativo;
- introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo da parte dei conduttori.

è vietato l'accesso:

- ai cani non in regola con le vaccinazioni per le principali malattie infettive in corso di validità;
- ai cani affetti da patologie contagiose;
- ai cani femmina in stato di estro;
- ai cani morsicatori che non abbiano completato un percorso rieducativo certificato.

AVVERTE CHE

- 1) in caso di inosservanza al disposto della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- 2) in caso di reiterazione delle violazioni da parte del medesimo conduttore, il Sindaco potrà vietarne l'accesso nelle aree di sgambatura comunali;
- 3) Nel caso di problematiche per l'igiene e la sicurezza pubblica o degli animali, gli organi di controllo possono disporre l'allontanamento immediato di cani o persone;
- 3) Il controllo del rispetto delle presenti disposizioni è demandato alla Polizia Locale, al Servizio Veterinario dell'Asur e alle Guardie Zoofile volontarie dotate di decreto di nomina prefettizia.

DISPONE

che gli uffici comunali e l'ASET spa provvedano per quanto di rispettiva competenza, direttamente o per mezzo di appalti o convenzioni, allo sfalcio dell'erba, alla pulizia delle aree, allo svuotamento dei cestini porta rifiuti, alla manutenzione della struttura e, qualora se ne ravvisasse la necessità, alla disinfestazione e disinfezione.

INFORMA

che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Giovannelli; tutta la documentazione inerente il presente atto è disponibile presso l'U.O. Ecologia Urbana, in Piazzale della Stazione n° 7.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica della stessa (art.29 del D.Lgs. n.104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica dello stesso (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza all'ASUR-AVT1-Servizio veterinario, alla Polizia Locale, alla U.O.C. Lavori Pubblici-Decoro Urbano, all'ASET spa e alle Guardie Zoofile Volontarie operanti nel territorio comunale.

Il Dirigente del Settore IV
arch. Adriano Giangolini